

n. 1403/2021 r.g.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE

Il Tribunale di Avezzano, in persona del giudice dott.ssa Martina Di Fonzo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1403 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 16.3.2026, vertente tra

OPPONENTE

Contro

e difesi dall'Avv. Fabrizio Marini ed elettivamente domiciliati nel suo studio in Roma, Via Gaetano Donizetti n. 20, giusta procura in atti

OPPOSTI

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI

Le parti hanno precisato le conclusioni come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza cartolare del 16.3.2026.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione in opposizione regolarmente notificato agli opposti,

ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 467/2021, notificato in data 15.10.2021, con cui si è ordinato all'ingiunta di consegnare in favore degli istanti la copia conforme della polizza n. 17610000561 sottoscritta dal de cuius in data



15.07.2009 nonché ogni integrazione e/o modificazione della medesima intervenuta successivamente alla stipula, con particolare riguardo all'indicazione del soggetto beneficiario e delle quietanze dei pagamenti ricevuti, chiedendo, in via pregiudiziale, disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, disporsi la revoca dello stesso poiché illegittimo.

A sostegno della domanda, l'opponente ha dedotto l'illegittimità della richiesta di esibizione e di consegna di copia della documentazione, in ragione della normativa sulla privacy, essendo stato indicato dal de cuius, quale beneficiario, un soggetto diverso rispetto ai richiedenti.

2. Si sono costituiti in giudizio gli opposti i quali, previo rigetto dell'istanza ex art. 649 c.p.c., hanno chiesto confermarsi il decreto ingiuntivo opposto, in considerazione della loro qualità di eredi e della correlata necessità di conoscere il nominativo del beneficiario della polizza, onde eventualmente esercitare l'azione di riduzione ex art. 533 e ss. c.c. o la collazione.

3. Rigettata l'istanza di sospensione ex art 649 c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'acquisizione di documentazione ed è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 16.3.2026, con assegnazione alle parti del termine per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c.

4. L'opposizione è infondata e non può pertanto essere accolta.

5. Occorre, anzitutto, premettere che la domanda in sede monitoria ha avuto ad oggetto la richiesta di esibizione e di consegna della documentazione afferente alla polizza n. 17610000561 stipulata dal de cuius , con particolare riguardo al nominativo indicato come beneficiario in caso di morte. Ne è condivisibilmente seguito, da parte del precedente giudice assegnatario della causa, il rigetto delle richieste istruttorie articolate dagli opposti con le memorie istruttorie ex art. 183 sesto comma c.p.c., in quanto volte ad ampliare il thema decidendum del giudizio, avente ad oggetto il solo accertamento del diritto degli eredi ad ottenere copia della documentazione prevista e la legittimità del diniego, da parte dell'istituto creditizio, all'ostensione dei documenti, ai sensi del D.lgs. n. 196 del 2003.

Appare dunque ininfluenza, ai fini del decidere, la produzione documentale allegata alle note per l'udienza del 16.3.2026 (nello specifico, la CTU grafologica disposta in altro procedimento), esulando dall'oggetto del presente giudizio – relativo alla consegna di copia della polizza contratta da - l'accertamento sulla validità delle disposizioni testamentarie o sulla piena e consapevole volontà del de cuius alla modifica del beneficiario del capitale assicurato in caso di morte.

5.1. Tanto premesso, la S.C. ha chiarito che le polizze sulla vita nelle quali sia designato come beneficiario un soggetto terzo non legato al contraente da vincolo di mantenimento sono configurabili, fino a prova contraria, come donazioni indirette (v. Cass. n. 3263/2016), ove il



pagamento del premio costituisce il c.d. “negozio mezzo” utilizzato per conseguire gli effetti del “negozio fine”, ossia la donazione, quale liberalità atipica ex art. 809 c.c. (v. Cass. n. 7683/2015).

Come noto, la donazione indiretta - caratterizzata dal fine di realizzare una liberalità e non già dal mezzo, che può essere il più vario nei limiti consentiti dall'ordinamento (v. Cass. n. 21449/2015; n. 3134/2012; n. 5333/2004) - può realizzarsi nei modi più disparati e, dunque, anche mediante l'indicazione del donatario come beneficiario di un premio assicurativo, integrante un vantaggio economico diretto non legato all'asse ereditario.

È dunque evidente come gli odierni opposti, chiamati all'eredità, siano portatori di un interesse concreto e non pretestuoso alla richiesta di ostensione dei dati del beneficiario della polizza contratta dal *de cuius*.

Sul punto, se da un lato l'art. 2-terdecies comma 1 d.lgs. n. 196/2003 consente all'interessato, poi deceduto, di vietare l'esercizio del diritto di accesso a chi abbia un interesse proprio, dall'altro la norma, al comma quinto, aggiunge che, in ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato, nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi.

Nel caso in esame, oltre a non essere documentato alcun divieto espresso da parte del *de cuius*, sussiste con ogni evidenza un interesse proprio degli eredi all'esibizione della documentazione in esame, rilevante ai fini dell'esercizio dell'azione di riduzione nei confronti del beneficiario.

Tale interpretazione, in particolare, oltre che conforme a quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, trova conferma anche nell'orientamento espresso dall'Autorità garante per la privacy che ha riconosciuto agli eredi e ai chiamati all'eredità il diritto di accedere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 del Regolamento e 2-terdecies del Codice, anche ai dati personali dei beneficiari di polizze assicurative accese in vita da una persona deceduta, in presenza di determinati presupposti e previa attenta valutazione comparativa tra gli interessi in gioco, effettuata dall'impresa assicuratrice titolare del trattamento. L'interesse alla riservatezza dei dati personali è da ritenersi infatti recessivo rispetto alla tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti, tra cui quello, ove autentico e non surrettizio, all'esercizio del diritto di difesa in giudizio (v. Provvedimento interpretativo del Garante della privacy in materia di esercizio del diritto di accesso da parte di eredi e di chiamati all'eredità ai dati personali di soggetti deceduti, con particolare riferimento a quelli dei beneficiari di polizze vita artt. 15 del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-terdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali del 26.10.2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 281 del 1.12.2023).

Nel caso in esame appare evidente e incontestato che i soggetti richiedenti siano portatori di una posizione di diritto soggettivo sostanziale in ambito successorio, corrispondente alla qualità di chiamati all'eredità o di eredi, e che l'interesse perseguito sia concreto e attuale, ossia realmente



esistente al momento dell'accesso ai dati, strumentale o prodromico alla difesa di un diritto successorio in sede giudiziaria.

L'opposizione spiegata non può, quindi, essere accolta.

6. Si dà atto dell'esecuzione del provvedimento da parte dell'opponente (cfr. memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte opposta), divenuta nelle more del giudizio, in seguito ad operazioni societarie, , non essendo necessario ordinare l'ostensione di tale documentazione, già esibita e consegnata ai destinatari.

7. In considerazione dell'esito del giudizio, le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss. mm. e ii., considerato lo scaglione di riferimento (valore indeterminabile, complessità bassa), tenuto conto della difesa di più parti, applicata la riduzione per l'assenza di specifiche questioni di fatto o di diritto e dando applicazione ai valori minimi, attesa la non particolare complessità della controversia e l'attività difensiva svolta.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1403/2021, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:

RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 467/2021 emesso dal Tribunale di Avezzano, già munito di efficacia esecutiva;

CONDANNA a. alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida nella misura di euro 4.266,08 per compensi, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge.

Avezzano, 8.5.2026.

Il Giudice

Dott.ssa Martina Di Fonzo

